



Seduta del

22 agosto 2023

Comunicato il

29 agosto 2023

Protocollo n.

645/2023

### **Incarico Degiacomi**

concernente il servizio di picchetto delle levatrici

### **Risposta del Governo**

Le levatrici libere professioniste accompagnano e assistono le donne durante la gravidanza, il parto in casa e il puerperio. Poiché il momento esatto del parto, in particolare di un parto in casa, non può essere pianificato, la levatrice che accompagna e assiste la donna durante la gravidanza deve essere disponibile su chiamata durante l'ultima fase della gravidanza. Le prestazioni delle levatrici assunte dall'AOMS durante la gravidanza sono descritte nell'art. 16 dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31). Tra queste prestazioni rientrano oltre agli esami di controllo durante la gravidanza in particolare un numero standard di visite a domicilio per l'assistenza durante il puerperio per curare madre e bambino e sorvegliare il loro stato di salute, nonché per sostenere, guidare e consigliare la madre nelle cure e nell'alimentazione del bambino. Tuttavia le spese per il servizio di picchetto delle levatrici non vengono coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, pertanto queste devono essere sostenute dalla famiglia della partoriente. Le levatrici libere professioniste assistono la madre e il neonato anche durante il puerperio e l'allattamento. Anche durante il puerperio le levatrici forniscono servizio di picchetto, in modo da essere disponibili su chiamata. Nemmeno le spese per questo servizio di picchetto sono coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Oltre all'assistenza durante il puerperio non tutte le levatrici libere professioniste offrono la possibilità di partorire in casa.

In Svizzera la maggior parte dei parti avviene in ospedale. Stando ai dati della piattaforma svizzera d'informazione sulla gravidanza, sul parto e sui bambini ([www.swissmom.ch](http://www.swissmom.ch)) solo l'1 per cento delle future madri opta per un parto in casa pianificato, questo probabilmente perché durante un parto in casa in caso di complicazioni l'assistenza medica non può essere garantita subito come avviene invece in ospedale.

Dai parti in casa assistiti da levatrici risultano meno spese rispetto ai parti in ospedale. I parti in casa sono quindi finanziariamente più interessanti sia per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sia per il Cantone. L'assistenza durante il puerperio prestata dalle levatrici contribuisce in modo importante alla prevenzione di malattie e all'assistenza sanitaria della madre e del neonato.

L'art. 2 cpv. 2 della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati, LCA; CSC 506.000) autorizza il Governo, se è dimostrata la necessità, a estendere il sostegno ad altri fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi elencati nell'art. 2 cpv. 1 LCA.

Il Governo ritiene data la necessità di un sostegno finanziario da parte del Cantone a favore delle levatrici libere professioniste per il servizio di picchetto prestato in caso di parti in casa e per l'assistenza durante il puerperio, sia per motivi sociali e finanziari sia per motivi legati alla prevenzione di malattie e all'assistenza sanitaria della madre e del neonato. Le spese risultanti sono stimate in circa 100 000 franchi all'anno. Le corrispondenti prestazioni delle levatrici impiegate negli ospedali vengono già oggi coperte dalle prestazioni economicamente di interesse generale (art. 24 cpv. 2 lett. a LCA).

Di conseguenza, in caso di approvazione del presente incarico il Governo prevede di inserire levatrici e ostetrici nell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati quali fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi.

Anche i requisiti per l'indennizzo del servizio di picchetto per parti in casa e per l'assistenza durante il puerperio e la relativa entità devono essere disciplinati dall'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati. A questo scopo il Cantone si orienterà alle disposizioni di altri Cantoni che versano questo indennizzo.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico.



In nome del Governo

Il Presidente:

Peter Peyer

Il Cancelliere:

Daniel Spadin